

# LA NUOVA NORMATIVA IN MATERIA DI DIRITTO D'AUTORE E DIRITTI CONNESSI

## LA RECENTE LIBERALIZZAZIONE DEI DIRITTI CONNESSI

### LA NUOVA NORMATIVA IN MATERIA DI REPORTISTICA DELLE OPERE TRASMESSE AI FINI DEL DIRITTO D'AUTORE E DEI DIRITTI CONNESSI

*Marco Rossignoli*

ROMA, 21 GIUGNO 2017

## IL DIRITTO D'AUTORE

- E' disciplinato dalla legge n. 633/41 e s.m.i.
- Si tratta del diritto che dà agli autori la **facoltà esclusiva di diffusione e sfruttamento economico della propria opera** (cioè, in altre parole, il diritto di riproduzione, di copia, di vendita e così via)

## IL DIRITTO D'AUTORE

L'art. 180 della legge n. 633/41 prevede, tra l'altro, quanto segue:

*“L'attività di intermediario, comunque attuata, sotto ogni forma diretta o indiretta di intervento, mediazione, mandato, rappresentanza ed anche di cessione per l'esercizio dei diritti di rappresentazione, di esecuzione, di recitazione, di radiodiffusione ivi compresa la comunicazione al pubblico via satellite e di riproduzione meccanica e cinematografica di opere tutelate, è riservata in via esclusiva alla Società italiana degli autori ed editori (SIAE).”*

## IL DIRITTO D'AUTORE

Nell'attuale situazione, la posizione monopolistica della SIAE è stata oggetto di alcune contestazioni, che hanno generato:

- ✓ l'iscrizione di alcuni autori a società di autori estere;
- ✓ l'apertura di un'istruttoria da parte dell'autorità antitrust nei confronti della SIAE, lo scorso 5 aprile, per accertare eventuali condotte abusive ai sensi dell'art. 102 TFUE nel settore della gestione e intermediazione dei diritti d'autore;
- ✓ l'avvio dell'attività di Soundreef in Italia

## I DIRITTI CONNESSI

- Sono disciplinati dagli artt. 72 e seguenti della legge n. 633/41
- Si tratta di diritti che vengono attribuiti a chi, con la propria attività di impresa o con la propria creatività, interviene sull'opera. Spettano a:
  - Artisti Interpreti e Artisti esecutori (attori, cantanti, musicisti, ecc.)
  - Produttori fonografici (case discografiche/etichette)



# I DIRITTI CONNESSI DEL PRODUTTORE DI FONOGRAMMI

- In particolare, l'art. 72 della legge n. 633/41 definisce i diritti spettanti al produttore di fonogrammi.
- L'art. 73, definisce, invece, il diritto a un compenso, per il produttore di fonogrammi nonché per gli artisti interpreti e gli artisti esecutori, *“per l'utilizzazione a scopo di lucro dei fonogrammi a mezzo della cinematografia, della diffusione radiofonica e televisiva, ivi compresa la comunicazione al pubblico via satellite, nelle pubbliche feste danzanti, nei pubblici esercizi ed in occasione di qualsiasi altra pubblica utilizzazione dei fonogrammi stessi. L'esercizio di tale diritto spetta al produttore, il quale ripartisce il compenso con gli artisti interpreti o esecutori interessati”*.

# I DIRITTI CONNESSI DEGLI ARTISTI INTERPRETI E DEGLI ARTISTI ESECUTORI

Tali diritti sono stabiliti dagli artt. da 80 a 85bis della legge n. 633/41.

- L'art. 80 stabilisce che *«Si considerano artisti interpreti ed artisti esecutori gli attori, i cantanti, i musicisti, i ballerini e le altre persone che rappresentano, cantano, recitano, declamano o eseguono in qualunque modo opere dell'ingegno, siano esse tutelate o di dominio pubblico»*
- L'art. 82 prevede che, agli effetti delle disposizioni che precedono, si comprendono nella denominazione di artisti interpreti ed esecutori:
  1. coloro che sostengono nell'opera o composizione drammatica, letteraria o musicale, una parte di notevole importanza artistica, anche se di artista esecutore comprimario;
  2. i direttori dell'orchestra o del coro;
  3. i complessi orchestrali o corali, a condizione che la parte orchestrale o corale abbia valore artistico di per sé stante e non di semplice accompagnamento.

## I DIRITTI CONNESSI

I titolari dei diritti connessi non sono, dunque, coloro che hanno creato l'opera, ma sono **coloro che hanno partecipato alla relativa realizzazione da un punto di vista industriale** (ad esempio, il produttore fonografico) oppure da un punto di vista tecnico e/o creativo (ad esempio, gli artisti interpreti ed esecutori).



# LA LIBERALIZZAZIONE DEI DIRITTI CONNESSI

- I diritti connessi sono stati liberalizzati dal decreto-legge n. 1/2012, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 27/2012 (*Disposizioni urgenti per la concorrenza, lo sviluppo delle infrastrutture e la competitività*)

## LA LIBERALIZZAZIONE DEI DIRITTI CONNESSI

- L'art. 39, comma 2 di tale decreto prevede, infatti:  
*“Al fine di favorire la creazione di nuove imprese nel settore della tutela dei diritti degli artisti interpreti ed esecutori, mediante lo sviluppo del pluralismo competitivo e consentendo maggiori economicità di gestione nonché l'effettiva partecipazione e controllo da parte dei titolari dei diritti, l'attività di amministrazione e intermediazione dei diritti connessi al diritto d'autore di cui alla legge 22 aprile 1941, n. 633, in qualunque forma attuata, è libera.”*

# LA LIBERALIZZAZIONE DEI DIRITTI CONNESSI

- Il successivo comma 3, demanda a un apposito DPCM l'individuazione, nell'interesse dei titolari aventi diritto, dei requisiti minimi necessari ad un razionale e corretto sviluppo del mercato degli intermediari di tali diritti connessi.

# LA LIBERALIZZAZIONE DEI DIRITTI CONNESSI

- La presidenza del Consiglio dei Ministri ha emanato il DPCM 19 dicembre 2012 con cui ha ottemperato a quanto previsto dal citato art. 39, comma 3 del DL 1/2012.
- Ai sensi dell'art. 3, comma 2 del sopracitato DPCM 19 dicembre 2012, la Presidenza del Consiglio ha pubblicato l'elenco delle imprese che intendono svolgere o svolgono l'attività di intermediazione dei diritti connessi al diritto d'autore.

# LA LIBERALIZZAZIONE DEI DIRITTI CONNESSI

➤ Tale elenco, aggiornato al 21 dicembre 2015, è il seguente:

- ARTISTI 7607 SOCIETÀ COOPERATIVA (Roma)
- ASSOCIAZIONE AUDIOCOOP (Faenza - RA)
- ASSOCIAZIONE DEI FONOGRAFICI ITALIANI - A.F.I. (Milano)
- ASSOCIAZIONE RETE ARTISTI SPETTACOLO PER L'INNOVAZIONE - RASI (Roma)
- DIRITTI ARTISTI IPAA S.R.L. (Roma)
- EVOLUTION S.R.L. (Milano)
- GETSOUND S.R.L. (Roma)
- ITSRIGHT S.R.L. (Milano)
- NUOVO IMAIE (Roma)
- SCF CONSORZIO FONOGRAFICI (Milano)



# LA LIBERALIZZAZIONE DEI DIRITTI CONNESSI

- Con l'entrata in vigore del Dlgs n. 35/2017, i compiti relativi alla definizione dei requisiti degli organismi di gestione collettiva e delle entità di gestione indipendente sono stati trasferiti all'Agcom.

# IL DECRETO LEGISLATIVO 15 MARZO 2017, N. 35

## Art. 8: i requisiti degli organismi di gestione collettiva

Gli organismi di gestione collettiva diversi dalla SIAE le entità di gestione indipendente che svolgono attività di intermediazione dei diritti connessi devono disporre dei seguenti requisiti:

- ✓ costituzione in una forma giuridica che consenta l'effettiva partecipazione e controllo da parte dei titolari dei diritti;
- ✓ Rispetto della normativa vigente in relazione alla forma giuridica prescelta;
- ✓ Organizzazione dove gli statuti degli organismi di gestione prevedano l'assemblea generale dei membri; l'organo di amministrazione; l'organo di sorveglianza; l'organo di controllo contabile;
- ✓ Previsione espressa nello statuto dei seguenti parametri:
  - ✓ attività di amministrazione e intermediazione dei diritti connessi quale oggetto sociale esclusivo o prevalente;
  - ✓ Tenuta dei libri obbligatori e delle altre scritture contabili come da disposizioni del Codice civile;
  - ✓ Redazione del bilancio ai sensi delle disposizioni del Codice civile;
- ✓ I soggetti di cui sopra devono segnalare all'Agcom l'inizio attività ai sensi dell'art 19 della legge 241/90.
- ✓ L'Agcom definisce le modalità per accertare il possesso dei requisiti sopra citati.

# IL DECRETO LEGISLATIVO 15 MARZO 2017, N. 35

## Art. 49: l'adeguamento organizzativo degli organismi di gestione collettiva

Gli organismi di gestione collettiva e le entità di gestione indipendente, che già operano nel settore dell'intermediazione dei diritti d'autore e dei diritti connessi alla data di entrata in vigore del Dlgs n. 35/2017 (e cioè al 11 aprile 2017) provvedono al necessario adeguamento organizzativo e gestionale, al fine di rispettare i requisiti ivi previsti, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore del provvedimento (e cioè entro l'11 ottobre 2017).

Alla verifica circa l'effettivo adeguamento di cui sopra provvede l'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni

# IL RECEPIMENTO DELLA NORMATIVA EUROPEA

- Il Decreto legislativo 15 marzo 2017, n. 35, (pubblicato in G.U. n. 72 del 27 marzo 2017 ed entrato in vigore l'11 aprile 2017) ha recepito, nell'ordinamento italiano, la normativa di cui alla Direttiva europea 2014/26/UE sulla gestione collettiva dei diritti d'autore e dei diritti connessi e sulla concessione di licenze multiterritoriali per i diritti su opere musicali per l'uso online nel mercato interno
- Non si tratta di una scelta politica italiana, ma dell'attuazione di una direttiva europea che vincola tutti gli Stati dell'Unione Europea.

# IL DECRETO LEGISLATIVO 15 MARZO 2017, N. 35

## LE DEFINIZIONI

- **Organismo di gestione collettiva** è un soggetto, ivi compresa la Società italiana degli autori ed editori (SIAE) che, come finalità unica o principale, gestisce diritti d'autore o diritti connessi ai diritti d'autore per conto di più di un titolare di tali diritti, a vantaggio collettivo di questi, e che soddisfi uno o entrambi i seguenti requisiti:
  - a) è detenuto o controllato dai propri membri;
  - b) non persegue fini di lucro



# IL DECRETO LEGISLATIVO 15 MARZO 2017, N. 35

## LE DEFINIZIONI

- **Entità di gestione indipendente** è un soggetto, che, come finalità unica o principale, gestisce diritti d'autore o diritti connessi ai diritti d'autore per conto di più di un titolare di tali diritti, a vantaggio collettivo di questi, e che soddisfi entrambi i seguenti requisiti:
  - a) non è detenuta né controllata, direttamente o indirettamente, integralmente o in parte, dai titolari dei diritti;
  - b) persegue fini di lucro.

# L'EMITTENZA LOCALE E LE ATTUALI CONVENZIONI CON LE «COLLECTING»

- Attualmente l'emittenza radiofonica e televisiva locale intrattiene i seguenti rapporti:
  - Convenzione con SIAE per le radio locali
  - Convenzione con SIAE per le tv locali
  - Convenzione con SCF per radio locali (disdettata da SCF, ma sono vigenti le licenze individuali)
  - Convenzione con SCF per tv locali (disdettata da SCF, ma sono vigenti le licenze individuali)

# L'EMITTENZA LOCALE E LE ATTUALI CONVENZIONI CON LE «COLLECTING»

## ➤ Oggetto della licenza SIAE radio:

- la radiodiffusione nell'area servita dagli impianti della emittente radiofonica locale (mediante dischi, nastri o altri supporti analoghi, nonché la radiodiffusione delle esecuzioni dal vivo comunque effettuate) del repertorio di opere musicali tutelate con o senza parole assegnate alla Sezione Musica della SIAE ai sensi delle norme statutarie e regolamentari (i brani staccati di opere liriche, di balletti, di oratori, di operette, di riviste e di opere analoghe, le composizioni sinfoniche e le composizioni musicali varie, compresi i relativi eventuali testi letterari) e affidati alla tutela della SIAE stessa dai suoi soci, iscritti e mandanti e da società di autori o enti simili stranieri.
- La licenza in oggetto ricomprende la diffusione in simulcast anche su altre piattaforme (compreso il web)

# L'EMITTENZA LOCALE E LE ATTUALI CONVENZIONI CON LE «COLLECTING»

## ➤ Oggetto della licenza SIAE tv:

la radiodiffusione televisiva nell'area servita dagli impianti della emittente televisiva locale del repertorio di opere musicali tutelate con o senza parole assegnate alla Sezione Musica della SIAE ai sensi delle norme statutarie e regolamentari (i brani staccati di opere liriche, di balletti, di oratori, di operette, di riviste e di opere analoghe, le composizioni sinfoniche e le composizioni musicali varie, compresi i relativi eventuali testi letterari) e affidati alla tutela della SIAE stessa dai suoi soci, iscritti e mandanti e da società di autori o enti similari stranieri. Si considerano trasmissioni televisive anche quelle di opere del suddetto repertorio in presenza di un segnale visivo fisso (monoscopio), ovvero di scritte durante le ore di non programmazione.



# L'EMITTENZA LOCALE E LE ATTUALI CONVENZIONI CON LE «COLLECTING»

## ➤ Oggetto del contratto SCF radio:

I diritti non esclusivi e non trasferibili, a qualsiasi titolo, a terzi di:

a) riprodurre con qualsiasi processo di duplicazione (c.d. “diritto di copia” – art. 72 L.d.A. e successive modificazioni) i Fonogrammi del Repertorio, ma al solo scopo di esercitare i diritti di cui alla successiva lettera (b) del presente articolo;

b) comunicare al pubblico, a scopo anche non di lucro, i Fonogrammi del Repertorio mediante il loro inserimento nel Palinsesto dell'Emittente e la diffusione di quest'ultimo a mezzo della radio (artt. 73 e 73 bis L.d.A. e successive modificazioni) mediante tecnica analogica o digitale via etere terrestre, via satellite e via cavo.

Per la diffusione via internet in modalità simulcast, è dovuto un ulteriore compenso calcolato sul fatturato



# L'EMITTENZA LOCALE E GLI ATTUALI ACCORDI CON LE «COLLECTING»

## ➤ Oggetto del contratto SCF tv:

- i diritti, non esclusivi e non trasferibili, a qualsiasi titolo, a terzi, che seguono:

a) il diritto di cui all'art. 72 L.d.A. e, pertanto, il diritto di riprodurre con qualsiasi processo di duplicazione (c.d. "diritto di copia") i Fonogrammi facenti parte del Repertorio, ma al solo scopo di esercitare i diritti di cui alla successiva lettera (b) del presente articolo;

b) il diritto di cui agli artt. 73 e 73-bis L.d.A. e, pertanto, il diritto di comunicare al pubblico, a scopo anche non di lucro, i Fonogrammi facenti parte del Repertorio, mediante l'inserimento degli stessi nel Palinsesto dell'Emittente e la comunicazione di quest'ultimo nei limiti e secondo le modalità indicate nei successivi paragrafi del presente articolo ed all'articolo 7 del Contratto.

- Per la trasmissione di videomusicali è necessaria la sottoscrizione di uno specifico addendum

Per la diffusione via internet in modalità simulcast, è dovuto un ulteriore compenso calcolato sul fatturato

## DPCM 2 FEBBRAIO 2015

- A seguito dell'entrata in vigore del DPCM 2 febbraio 2015 sono state emanate le nuove norme per la determinazione della misura e delle modalità di ripartizione del compenso dovuto per i diritti connessi dei produttori fonografici e degli artisti interpreti e artisti esecutori, con particolare riferimento ai compensi dovuti per l'utilizzazione in pubblico dei fonogrammi
- Tale DPCM sostituisce il precedente DPCM 1° settembre 1975 che prevedeva che, in difetto di diverso accordo tra le parti, la misura del compenso per l'utilizzazione diretta a scopo di lucro, del disco o apparecchio analogo, dovuto dal produttore, ai sensi dell'art. 73 della legge sul diritto di autore, fosse commisurata al due per cento degli incassi lordi

## DPCM 2 FEBBRAIO 2015

- La disdetta della convenzione da parte di SCF è conseguente alla emanazione del DPCM 2 febbraio 2015
- Tale DPCM ha previsto, inoltre, che la misura e le modalità di determinazione e corresponsione del compenso per l'utilizzazione del fonogramma, dovuto ai sensi degli artt. 73 e 73 bis della legge n. 633/41, vengano ora individuate mediante accordi stipulati fra gli organismi di intermediazione dei diritti connessi (come la SCF) e le organizzazioni di categoria maggiormente rappresentative degli utilizzatori.

## DPCM 2 FEBBRAIO 2015

- In base al citato DPCM, tale misura e tali modalità dovranno essere determinate con equità e ragionevolezza tenuto conto, tra l'altro, del valore economico dell'effettivo utilizzo dei diritti negoziati, della natura e della portata dell'uso delle opere e di altri materiali protetti.
- Aeranti-Corallo ritiene che, in base a tale norma, il diritto connesso non possa comunque essere superiore al diritto d'autore.



# IL DECRETO LEGISLATIVO 15 MARZO 2017, N. 35: L'OBBLIGO DI REPORT ANALITICI

- Il Dlgs n. 35/2017 ha introdotto, tra l'altro, l'obbligo a carico di coloro che utilizzano opere musicali (come le radio e le tv locali) e opere cinematografiche e audiovisive (come le tv locali) di fornire entro 90 giorni dalla relativa utilizzazione agli organismi di gestione collettiva (compresa la Siae) e alle entità di gestione indipendente, i report analitici delle opere stesse che sono state oggetto di diffusione a decorrere dalla data di entrata in vigore del Dlgs n. 35/2017. In considerazione che tale entrata in vigore è avvenuta l'11 aprile 2017, il termine per l'inoltro dei primi report (relativi al periodo 11 aprile 2017 – 10 luglio 2017) scade il 10 luglio 2017.



# IL DECRETO LEGISLATIVO 15 MARZO 2017, N. 35: L'OBBLIGO DI REPORT ANALITICI

- Tale norma è stata introdotta unitamente all'obbligo a carico dei soggetti che gestiscono i diritti di autore e i diritti connessi (Organismi di gestione collettiva e Entità di gestione indipendenti), introdotto ugualmente a livello europeo, di ripartire i compensi riscossi in base alla effettiva utilizzazione (trasmissione) delle opere.

# IL DECRETO LEGISLATIVO 15 MARZO 2017, N. 35: L'OBBLIGO DI REPORT ANALITICI

- Gli obblighi di report analitici posti in capo agli utilizzatori (tra cui le radio e le tv locali) vengono dettagliatamente descritti dall'art. 23 del provvedimento.

# IL DECRETO LEGISLATIVO 15 MARZO 2017, N. 35

## Art. 23 «Obblighi degli utilizzatori» (comma 1)

- Salvo diversi accordi intervenuti tra le parti, entro novanta giorni dall'utilizzazione, gli utilizzatori devono far pervenire agli organismi di gestione collettiva, nonché alle entità di gestione indipendente, in un formato concordato o prestabilito, le pertinenti informazioni a loro disposizione, necessarie per la riscossione dei proventi dei diritti e per la distribuzione e il pagamento degli importi dovuti ai titolari dei diritti, e riguardanti l'utilizzo di opere protette.

# IL DECRETO LEGISLATIVO 15 MARZO 2017, N. 35

## Art. 23 «Obblighi degli utilizzatori» (comma 1)

Le informazioni riguardano, in particolare:

- a) con riferimento all'identificazione dell'opera protetta: il titolo originale; l'anno di produzione o di distribuzione nel territorio dello Stato, il produttore e la durata complessiva dell'opera;
- b) con riferimento all'utilizzo dell'opera protetta: tutti i profili inerenti la diffusione, quali la data o il periodo di comunicazione, diffusione, rappresentazione, distribuzione o commercializzazione o comunque pubblica divulgazione. Resta fermo il diritto degli organismi di gestione collettiva e delle entità di gestione indipendente di richiedere ulteriori informazioni, ove disponibili.

# IL DECRETO LEGISLATIVO 15 MARZO 2017, N. 35

## **Art. 23 «Obblighi degli utilizzatori» (comma 2)**

Ove necessario all'assolvimento dei propri obblighi, gli utilizzatori esercitano senza indugio il diritto di informazione di cui all'articolo 27, indicando puntualmente agli organismi di gestione collettiva ed entità di gestione indipendenti le informazioni non in loro possesso. In questa ipotesi il termine di 90 giorni è sospeso fino alla data di ricezione di informazioni corrette, complete e congruenti.



# IL DECRETO LEGISLATIVO 15 MARZO 2017, N. 35

## **Art. 23 «Obblighi degli utilizzatori» (comma 3)**

Gli organismi di gestione collettiva devono concordare in buona fede le informazioni da fornire, le modalità e i tempi nei contratti con gli utilizzatori, anche tenendo conto degli standard adottati su base volontaria dal settore.

# IL DECRETO LEGISLATIVO 15 MARZO 2017, N. 35

## **Art. 23 «Obblighi degli utilizzatori» (comma 4)**

Il mancato adempimento degli obblighi di informazione o la fornitura di dati falsi o erronei costituisce causa di risoluzione del contratto di licenza, con la conseguente inibizione all'utilizzazione di fonogrammi, opere cinematografiche e audiovisive anche laddove remunerate con equo compenso.

## IL DECRETO LEGISLATIVO 15 MARZO 2017, N. 35

### **Art. 27 «Informazioni fornite su richiesta ai titolari dei diritti, ad altri organismi di gestione collettiva e agli utilizzatori» (comma 1)**

Sulla base di una richiesta adeguatamente giustificata, gli organismi di gestione collettiva e le entità di gestione indipendenti, fatto salvo quanto previsto dall'articolo 31, mettono a disposizione degli organismi di gestione collettiva per conto di cui gestiscono diritti nel quadro di un accordo di rappresentanza o di qualsiasi titolare di diritti o utilizzatore, per via elettronica e tempestivamente, almeno le seguenti informazioni:

# IL DECRETO LEGISLATIVO 15 MARZO 2017, N. 35

## **Art. 27 «Informazioni fornite su richiesta ai titolari dei diritti, ad altri organismi di gestione collettiva e agli utilizzatori» (comma 1)**

- a) le opere o gli altri materiali che gestiscono, i diritti che rappresentano, direttamente o sulla base di accordi di rappresentanza e i territori oggetto di tali accordi;
- b) qualora non sia possibile determinare tali opere o altri materiali protetti a causa dell'ambito di attività dell'organismo di gestione collettiva, le tipologie di opere o di altri materiali protetti che rappresentano, i diritti che gestiscono e i territori oggetto di tali accordi.

# IL DECRETO LEGISLATIVO 15 MARZO 2017, N. 35

## **Art. 27 «Informazioni fornite su richiesta ai titolari dei diritti, ad altri organismi di gestione collettiva e agli utilizzatori» (comma 2)**

Le informazioni di cui al comma 1 sono fornite agli utilizzatori in modalità tali da garantire l'elaborazione delle informazioni ricevute dagli stessi in forma integrata.

A tal fine, con decreto del Ministro dei beni e delle attività culturali e del turismo sono definite le modalità minime comuni relative alla fornitura in via informatica di tali informazioni.



# IL DECRETO LEGISLATIVO 15 MARZO 2017, N. 35

## Art. 41: le sanzioni per le violazioni degli obblighi

L'art. 41 del decreto legislativo prevede, tra l'altro:

- sanzioni amministrative pecuniarie irrogate dalla Agcom da Euro 20 mila a Euro 100 mila per chiunque violi gli obblighi previsti dall'art. 23.
- sanzioni amministrative pecuniarie irrogate dall'Agcom da Euro 10 mila a Euro 50 mila per chiunque violi gli obblighi di cui all'art. 27.

In caso di plurime violazioni delle suddette disposizioni, viene applicata la sanzione più grave prevista aumentata fino ad un terzo.

# IL DECRETO LEGISLATIVO 15 MARZO 2017, N. 35

## L'emanando regolamento Agcom

L'Agcom disciplina, con proprio regolamento (da emanare entro 3 mesi dall'entrata in vigore del Dlgs 35/2017) le procedure dirette all'accertamento delle violazioni ed all'irrogazione delle sanzioni di propria competenza, assicurando agli interessati la piena conoscenza degli atti istruttori, il contraddittorio in forma scritta ed orale, la verbalizzazione e la separazione tra funzioni istruttorie e funzioni decisorie.

# IL DECRETO LEGISLATIVO 15 MARZO 2017, N. 35

## La consultazione pubblica Agcom

Con delibera n. 203/17/CONS, pubblicata nel proprio sito internet in data 30 maggio u.s., l'Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni ha avviato una consultazione pubblica sull'esercizio delle competenze di cui al DLgs n. 35/2017.

In particolare, l'Agcom ha messo in consultazione uno schema di regolamento relativo alla vigilanza sul rispetto delle disposizioni del medesimo Dlgs, alle segnalazioni delle circostanze che costituiscono violazioni delle disposizioni dello stesso Decreto, all'applicazione delle sanzioni amministrative pecuniarie, anche in caso di inosservanza dei provvedimenti inerenti alla vigilanza o in caso di mancata ottemperanza alle richieste di informazioni o a quelle connesse all'effettuazione dei controlli, alla sospensione dell'attività degli organismi di gestione collettiva e delle entità di gestione indipendente fino a sei mesi ovvero alla cessazione dell'attività, alla pluralità delle violazioni.

## LE PROBLEMATICHE APERTE

A seguito della complessità e della numerosità delle diverse norme che disciplinano la materia, conseguono le seguenti problematiche:

- Gli interlocutori cui riferirsi non sono più solo SIAE ed SCF, ma (anche a seguito della liberalizzazione intervenuta) saranno molti di più
- Occorrerà relazionarsi con tutti gli organismi di gestione dei diritti, fornendo la reportistica prevista dalla normativa

## COME FARE I REPORT?

### CON RIFERIMENTO AI CONTENUTI MUSICALI

- 1) Personale dedicato
- 2) Regie automatiche
- 3) Rilevazione automatica delle tracce audio

**CON RIFERIMENTO ALLE OPERE CINEMATOGRAFICHE E AUDIOVISIVE** *(L'opera cinematografica o audiovisiva è costituita da un insieme di immagini in movimento accompagnate o meno da eventi sonori, quali le parole e/o la musica (film sonori e muti))*

- 1) Personale dedicato



# COSA FARE SE NON SI CONOSCONO I DATI DI ALCUNE OPERE

L'art. 27 del Dlgs n. 35/2017 prevede che, sulla base di una richiesta adeguatamente giustificata, gli organismi di gestione collettiva e le entità di gestione indipendenti mettono a disposizione degli organismi di gestione collettiva per conto di cui gestiscono diritti nel quadro di un accordo di rappresentanza o di qualsiasi titolare di diritti o utilizzatore, per via elettronica e tempestivamente, almeno le seguenti informazioni:

- a) le opere o gli altri materiali che gestiscono, i diritti che rappresentano, direttamente o sulla base di accordi di rappresentanza e i territori oggetto di tali accordi;
- b) qualora non sia possibile determinare tali opere o altri materiali protetti a causa dell'ambito di attività dell'organismo di gestione collettiva, le tipologie di opere o di altri materiali protetti che rappresentano, i diritti che gestiscono e i territori oggetto di tali accordi.